



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA

IV Reparto

ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

IV Reparto

ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Dipartimento delle infrastrutture

ROMA

In esito alle riunioni svoltesi presso l'Ufficio di Gabinetto, rispettivamente, in data 1° e 18 settembre 2015, si comunica che, nelle more dell'approvazione delle modifiche degli articoli 61 e 62 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come proposte dallo stato maggiore dell'Esercito e approvate dallo stato maggiore della difesa, e alla luce della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio in data 7 luglio 2015, **restano immutate le competenze dello stato maggiore dell'Esercito - Dipartimento delle infrastrutture in materia di rilascio dell'agibilità dei poligoni di prima, seconda e terza categoria, compresi i locali per la custodia delle armi e delle munizioni**, così come già esplicitato dalle "Linee guida" emanate dal Segretario generale della difesa/DNA.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D.  ROMANO)